

Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile

ISSN 2281-8693 Pubblicazione del 15.6.2020 La Nuova Procedura Civile, 3, 2020 Vice direttore: **Stefano AMORE**

Centro Studi



Edizioni

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) – Tiziana CARADONIO (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo DI MARZIO (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Andrea GIORDANO (Avvocato dello Stato) -Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Francesca PROIETTI (Magistrato) – Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno SPAGNA MUSSO (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella STILO (Magistrato, Presidente di sezione) – Antonio URICCHIO (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) -Antonio VALITUTTI (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Responsabilità civile e trasportato che non indossa la cintura di sicurezza

Qualora la messa in circolazione dell'autoveicolo in condizioni di insicurezza (e tale è la circolazione senza che il trasportato abbia allacciato le cinture di sicurezza), sia ricollegabile all'azione o omissione, non solo del trasportato i ma anche del conducente (il quale prima di iniziare o proseguire la marcia deve controllare che essa avvenga in conformità delle normali norme di prudenza e sicurezza), fra costoro si è formato il consenso alla circolazione medesima con consapevole partecipazione di ciascuno alla condotta colposa dell'altro ed accettazione dei relativi rischi; pertanto si verifica un'ipotesi di cooperazione nel fatto colposo, cioè di cooperazione nell'azione produttiva dell'evento (diversa da quella in cui distinti fatti colposi convergano autonomamente nella produzione dell'evento).

In tale situazione, a parte l'eventuale responsabilità verso terzi ex art. 2054 c.c., deve ritenersi risarcibile, a carico del conducente del suddetto veicolo e secondo la normativa generale degli artt. 2043, 2056, 1227 c.c., anche il pregiudizio all'integrità fisica che il trasportato abbia subito in conseguenza dell'incidente, tenuto conto che il comportamento dello stesso, nell'ambito dell'indicata cooperazione, non può valere ad interrompere il nesso causale fra la condotta del conducente ed il danno, nè ad integrare un valido consenso alla lesione ricevuta, vertendosi in materia di diritti indisponibili.

Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 10.06.2020, n. 11095

...omissis...

Con il 1 motivo la ricorrente denunzia "violazione e falsa applicazione" degli artt. 1223, 1226, 1227, 2043, 2056, 2697 c.c., art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4, artt. 115, 116 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si duole che, ponendo a base della propria decisione la sola CTU ergonomica, il giudice dell'appello abbia ravvisato la sua esclusiva responsabilità relativamente alle lesioni subite per non avere allacciato le cinture di sicurezza, laddove poteva semmai configurarsi un mero concorso di colpa con il conducente dell'autovettura ove era trasportata, avendo il medesimo accettato che la circolazione avvenisse senza che lei allacciasse le cinture.

Con il 2 motivo denunzia "violazione e falsa applicazione" degli artt. 1223, 1226, 1227, 2043, 2056, 2697 c.c., art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4, artt. 115, 116 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si duole che il giudice dell'appello abbia considerato la CTU quale unica fonte di prova.

Lamenta non essersi considerato che "il trasportato che ha subito un danno in seguito a un sinistro stradale può ottenere il risarcimento senza dover dimostrare la responsabilità dei conducenti coinvolti nell'incidente"; che il mancato allacciamento della cintura può avere determinato in parte il danno, il cui risarcimento può essere conseguentemente ridotto, ma non può pregiudicare in toto il suo diritto al risarcimento del danno; che il conducente dell'autovettura su cui era trasportata "ha accettato la circolazione del mezzo in condizioni di mancata sicurezza", laddove "prima di partire aveva il dovere di controllare le condizioni del viaggio, accertandosi che lo

stesso avvenisse nel rispetto delle norme comuni della prudenza e sicurezza. Entrambi i soggetti hanno deciso di procedere senza che il trasportato avesse la cintura, concorrendo al verificarsi dell'evento lesivo, si dovrà pertanto stabilire in che percentuale dovrà attribuirsi in concorso l'evento lesivo".

Con il 3 motivo denunzia "violazione e falsa applicazione" degli artt. 1223, 2043, 2054, 2056 c.c., art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si duole che il giudice dell'appello abbia accolto le conclusioni del CTU secondo cui ""considerato che la B. non indossava le cinture, è possibile che abbia urtato il capo contro il poggiatesta del sedile anteriore ma, considerata la minore forza d'urto, è ancora più probabile che abbia subito la rottura degli occhiali sì ma non la rottura della protesi dentaria, che avrebbe richiesto un urto più violento di tutto il volto contro il poggiatesta"", lamentando che a tale stregua manchi "qualsiasi riferimento tecnico scientifico" e "nulla" venga "detto sulle altre lesioni documentate ed oggetto di causa (trauma del rachide cervicale)".

I motivi sono fondati e vanno accolti nei termini di seguito indicati.

Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, qualora la messa in circolazione dell'autoveicolo in condizioni di insicurezza (e tale è la circolazione senza che il trasportato abbia allacciato le cinture di sicurezza), sia ricollegabile all'azione o omissione, non solo del trasportato i ma anche del conducente (il quale prima di iniziare o proseguire la marcia deve controllare che essa avvenga in conformità delle normali norme di prudenza e sicurezza), fra costoro si è formato il consenso alla circolazione medesima con consapevole partecipazione di ciascuno alla condotta colposa dell'altro ed accettazione dei relativi rischi; pertanto si verifica un'ipotesi di cooperazione nel fatto colposo, cioè di cooperazione nell'azione produttiva dell'evento (diversa da quella in cui distinti fatti colposi convergano autonomamente nella produzione dell'evento).

In tale situazione, a parte l'eventuale responsabilità verso terzi ex art. 2054 c.c., deve ritenersi risarcibile, a carico del conducente del suddetto veicolo e secondo la normativa generale degli artt. 2043, 2056, 1227 c.c., anche il pregiudizio all'integrità fisica che il trasportato abbia subito in conseguenza dell'incidente, tenuto conto che il comportamento dello stesso, nell'ambito dell'indicata cooperazione, non può valere ad interrompere il nesso causale fra la condotta del conducente ed il danno, nè ad integrare un valido consenso alla lesione ricevuta, vertendosi in materia di diritti indisponibili (v. Cass., 14/3/2017, n. 6481; Cass., 13/05/2011, n. 10526; Cass., 11/3/2004. Cfr. altresì, con riferimento a circolazione su scooter senza casco, Cass., 13/5/2011, n. 10526).

Orbene, il giudice dell'appello ha nell'impugnata sentenza invero disatteso il suindicato principio.

In particolare là dove, nell'avallare l'affermazione del giudice di prime cure secondo cui è "emerso dall'istruttoria espletata e alla luce delle risultanze della consulenza ergonomica... l'incidenza nella causazione dei danni di un comportamento negligente della trasportata (mancato utilizzo delle cinture di sicurezza)", e nel sottolineare che "il consulente, dopo aver svolto i necessari accertamenti, ha evidenziato una incongruenza, con riferimento ai danni, tra il sinistro per come descritto ed emerso dalle testimonianze e quello accertato in sede di indagine peritale, ritenendo già nella prima integrazione, dopo aver acquisito la perizia sul veicolo del perito della compagnia, alla luce dei danni materiali emersi, estremamente improbabile, pur se non impossibile, la rottura della protesi amovibile, considerata la capacità di assorbimento degli urti dei materiali di cui sono costituiti i sedili", è pervenuto a ravvisare "l'esistenza di danni molto più lievi rispetto a quelli ipotizzati sulla base delle dichiarazioni del teste escusso e ha ritenuto pertanto, alla luce della minore forza d'urto emersa rispetto a quella calcolata con la prima perizia" e a ritenere "inverosimile la rottura della protesi dentaria che avrebbe richiesto un urto più violento di tutto il volto contro il poggiatesta", senza affatto considerare che ove il conducente avesse ottemperato al proprio obbligo di far allacciare le cinture di sicurezza alla trasportata e non avesse accettato il rischio di una circolazione irregolare l'evento non sarebbe accaduto (quantomeno nelle modalità verificatesi).

Della medesima, in accoglimento p.q.r. del ricorso (con assorbimento di ogni altra questione e diverso profilo, nonchè del 4 motivo (con il quale la ricorrente denunzia "violazione e falsa applicazione" degli artt. 61, 112, 115, 116, 194 c.p.c., art. 2697 c.c., artt. 11, 24 Cost., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, dolendosi della mancata considerazione delle altre emergenze processuali)), s'impone pertanto la cassazione in relazione, con rinvio al Tribunale di Foggia, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo del suindicato disatteso principio applicazione.

Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

P.O.M.

La Corte accoglie p.q.r. il ricorso. Cassa l'impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Foggia, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 18 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2020

COORDINATORE Redazionale: Giulio SPINA

Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:

Jacopo Maria Abruzzo (Cosenza), Danilo Aloe (Cosenza), Arcangelo Giuseppe Annunziata (Bari), Valentino Aventaggiato (Lecce), Paolo Baiocchetti (l'Aquila), Elena Bassoli (Genova), Eleonora Benin (Bolzano), Miriana Bosco (Bari), Massimo Brunialti (Bari), Elena Bruno (Napoli), Triestina Bruno (Cosenza), Emma Cappuccio (Napoli), Flavio Cassandro (Roma), Alessandra Carafa (L'Aquila), Silvia Cardarelli (Avezzano), Carmen Carlucci (Taranto), Laura Carosio (Genova), Giovanni M. Casamento (Roma), Gianluca Cascella (Napoli), Giovanni Cicchitelli (Cosenza), Giulia Civiero (Treviso), Francesca Colelli (Roma), Valeria Conti (Bergamo), Cristina Contuzzi (Matera), Raffaella Corona (Roma), Mariantonietta Crocitto (Bari), Paolo F. Cuzzola (Reggio Calabria), Giovanni D'Ambrosio (Napoli), Ines De Caria (Vibo Valentia), Shana Del Latte (Bari), Francesco De Leo (Lecce), Maria De Pasquale (Catanzaro), Anna Del Giudice (Roma), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (Bari), Domenico De Rito (Roma), Giovanni De Sanctis (L'Aquila), Silvia Di Iorio (Pescara), Ilaria Di Punzio (Viterbo), Anna Di Stefano (Reggio Calabria), Pietro Elia (Lecce), Eremita Anna Rosa (Lecce), Chiara Fabiani (Milano), Addy Ferro (Roma), Bruno Fiammella (Reggio Calabria), Anna Fittante (Roma), Silvia Foiadelli (Bergamo), Michele Filippelli (Cosenza), Elisa Ghizzi (Verona), Tiziana Giudice (Catania), Valentina Guzzabocca (Monza), Maria Elena Iafolla (Genova), Daphne Iannelli (Vibo Valentia), Daniele Imbò (Lecce), Francesca Imposimato (Bologna), Corinne Isoni (Olbia), Domenica Leone (Taranto), Giuseppe Lisella (Benevento), Francesca Locatelli (Bergamo), Gianluca Ludovici (Rieti), Salvatore Magra (Catania), Chiara Medinelli (Genova), Paolo M. Storani (Macerata), Maximilian Mairov (Milano), Damiano Marinelli (Perugia), Giuseppe Marino (Milano), Rossella Marzullo (Cosenza), Stefano Mazzotta (Roma), Marco Mecacci (Firenze), Alessandra Mei (Roma), Giuseppe Donato Nuzzo (Lecce), Emanuela Palamà (Lecce), Andrea Panzera (Lecce), Michele Papalia (Reggio Calabria), Enrico Paratore (Palmi), Filippo Pistone (Milano), Giorgio G. Poli (Bari), Andrea Pontecorvo (Roma), Giovanni Porcelli (Bologna), Carmen Posillipo (Caserta), Manuela Rinaldi (Avezzano), Antonio Romano (Matera), Paolo Russo (Firenze), Elena Salemi (Siracusa), Diana Salonia (Siracusa), Rosangela Santosuosso (Alessandria), Jacopo Savi (Milano), Pierpaolo Schiattone (Lecce), Marco Scialdone (Roma), Camilla Serraiotto (Trieste), Valentina Siclari (Reggio Calabria), Annalisa Spedicato (Lecce), Rocchina Staiano (Salerno), Emanuele Taddeolini Marangoni (Brescia), Luca Tantalo (Roma), Marco Tavernese (Roma), Ida Tentorio (Bergamo), Fabrizio Testa (Saluzzo), Paola Todini (Roma), Fabrizio Tommasi (Lecce), Mauro Tosoni (Lecco), Salvatore Trigilia (Roma), Annunziata Maria Tropeano (Vibo Valentia), Elisabetta Vitone (Campobasso), Nicolò Vittoria (Milano), Luisa Maria Vivacqua (Milano), Alessandro Volpe (Roma), Luca Volpe (Roma), Giulio Zanardi (Pavia).

SEGRETERIA del Comitato Scientifico: Valeria VASAPOLLO



Distribuzione commerciale: Edizioni DuePuntoZero

